

b) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro sottoposti al CCL versano a loro volta, per ogni dipendente assoggettato, un contributo alle spese d'applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. Oltre al contributo alle spese d'applicazione, i datori di lavoro versano un contributo base forfetario di CHF 240.– l'anno o CHF 20.– al mese. La frazione di un mese viene calcolata come un mese intero. Questi contributi, così come quelli pagati dai dipendenti, vanno versati periodicamente secondo il conteggio dell'ufficio della CPN.

Berna, Olten, Zurigo, dicembre 2017

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente Il direttore

Daniel Huser Hans-Peter Kaufmann

Sindacato Unia

La presidente Il co-vicepresidente

Vania Alleva Aldo Ferrari

Sindacato SYNA

Il presidente Il responsabile del ramo

Hans Maissen Gregor Deflorin

Appendice 8

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 1° gennaio 2014

Accordo valido dal 1° gennaio 2018

Le parti contraenti, conformemente alle disposizioni della CCL, stabiliscono quanto segue:

1. Art. 25 Durata del lavoro

In virtù dell'art. 25.2 CCL, per il 2018 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2088 ore.

2. Art. 41 Adeguamenti salariali

Tutte le imprese che aderiscono al CCL utilizzano lo 0,6% dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 31.12. 2017, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,4% dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 31.12. 2017, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori. Gli adeguamenti dei livelli dei salari minimi non sono considerati aumenti salariali.

3. Art. 39 Salari minimi

I salari minimi 2018 rimangono invariati rispetto al 2017. Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Montatore 1

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente, in grado di lavorare in modo autonomo.

Categoria	al mese	all'ora
1° anno dopo l'apprendistato	4'000.00	23.08
3° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81
5° anno dopo l'apprendistato	4'700.00	27.12

Montatore 2a)

Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo.

Categoria	al mese	all'ora
1° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93
2° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50
3° anno dopo l'apprendistato	4'050.00	23.37
4° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81

Montatore 2b)

Dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.

Categoria	al mese	all'ora
1° anno dopo l'apprendistato	3'650.00	21.06
2° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93
3° anno dopo l'apprendistato	3'950.00	22.79
4° anno dopo l'apprendistato	4'150.00	23.95

Montatore 2c)

Dipendenti semi-qualificati, non autonomi, senza attestato di capacità, che sono in grado di eseguire lavori semplici dietro istruzione e hanno compiuto i 20 anni d'età.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3'550.00	20.48
il 2° anno dopo l'apprendistato	3'650.00	21.06
il 3° anno dopo l'apprendistato	3'750.00	21.64
il 4° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell'art. 10.2 lett. l) CCL, rispettivamente art. 11.4 lett. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

4. Art. 44 Rimborso spese per lavoro fuori sede

Ai sensi dell'art 44.1 e 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova

- al di fuori di un raggio di 10 km di distanza, oppure
- al di fuori di un perimetro delimitato con un raggio di circa 10 km

dalla sede dell'azienda / luogo di assunzione.

In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.- al giorno.

5. Art. 45 Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato

In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF 0.60/km.

6. Art. 20.3 Contributo alle spese di applicazione, contributo per il perfezionamento professionale

I contributi e le prestazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non organizzati devono essere trattati allo stesso modo di quelli dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzati.

a) Contributi dei dipendenti

Tutti i dipendenti sottoposti al CCL versano un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del dipendente e deve figurare chiaramente sul congegno del salario.

- segue alla pagina successiva -